



COMUNE DI PAGO VEIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Ufficio del Sindaco -

CF/P.IVA 00162960629

Via Roma 1

82020 Pago Veiano (BN)

email: info@comune.pagoveiano.bn.it

sindaco@comune.pagoveiano.bn.it

tel: 0824 987001 fax: 0824 987687

Ordinanza n° 24 del 01 aprile 2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI RESTRITTIVE DI PREVENZIONE SANITARIA A SEGUITO DELL'AUMENTO DEI CONTAGI SU TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 06 marzo 2021 e sono efficaci fino al 06 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 05 marzo 2021 con la quale alla Regione Campania venivano applicate le misure di contenimento della zona rossa, disposizioni rinnovate per ulteriori quindici giorni dall'ordinanza del Ministero della Salute del 19 marzo 2021;

VISTE le Ordinanze regionali n. 7 del 10 marzo 2021, n.8 dell'11 marzo, n.9 del 15 marzo 2021, n. 10 del 21 marzo 2021, n.11 del 25 marzo 2021, n. 12 del 30 marzo 2021 con le quali sono state dettate disposizioni necessarie a fronteggiare il rischio epidemiologico sul territorio regionale, in considerazione della situazione registrata sul territorio medesimo;

CONSIDERATO che in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del D.L. 25 marzo 2020 n.19 il Ministero dell'Interno ha chiarito che *"nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

VISTO il forte aumento di contagi da Covid-19 registratosi negli ultimi giorni nel territorio comunale e la rilevata circolazione di alcune varianti del virus a livello nazionale e regionale si ritiene necessario l'approccio massimamente cautelativo al fine di scongiurare i seri rischi di peggioramento connessi alla attuale fase della pandemia;

CONSIDERATO che, nel contesto locale, occorre adottare urgenti misure volte a scongiurare assembramenti e occasioni di contatto tra i cittadini di ogni fascia di età per il gravissimo rischio di ulteriore peggioramento della situazione sanitaria;

RITENUTO, pertanto, di limitare gli orari di apertura delle attività dei servizi di ristorazione, dal 03 aprile 2021 all'11 aprile 2021, dove sussiste maggiormente il pericolo incontrollato di assembramento, anche con riferimento all'attività di asporto nonché di disporre, nei giorni 04 e 05 aprile 2021, la chiusura al pubblico del cimitero comunale e delle le attività di commercio al dettaglio presenti sul territorio comunale, ad eccezione della farmacia

e, limitatamente all'orario antimeridiano, delle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole) e di commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie);

RITENUTO che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- *Contingibilità*, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari volti ad impedire e limitare gli assembramenti incontrollati di persone;
- *Urgenza*, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117;

ORDINA

1. **la chiusura al pubblico del cimitero comunale nei giorni festivi del 04 e 05 aprile 2021;**
2. **la chiusura al pubblico, nei giorni festivi del 04 e 05 aprile 2021, di tutte le attività di commercio al dettaglio presenti sul territorio comunale, ad eccezione della farmacia e, limitatamente all'orario antimeridiano 07:00/13:00, delle seguenti attività:**
 - commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole);
 - commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie);
3. **alle attività di bar, gelateria e pasticceria presenti sul territorio (bar ed altri esercizi simili senza cucina) è consentita:**
 - dal 03 aprile 2021 al 06 aprile 2021 compreso, solo ed esclusivamente la ristorazione con consegna a domicilio dalle ore 05:00 alle ore 13:00;
 - dal 07 aprile 2021 all'11 aprile 2021 compreso, la ristorazione con asporto e con consegna a domicilio esclusivamente dalle ore 05:00 alle ore 13:00;
4. **Alle attività dei servizi di ristorazione, pizzerie, rosticcerie presenti sul territorio è consentita, dal 03 aprile all' 11 aprile 2021 compreso, solo ed esclusivamente la ristorazione con consegna a domicilio dalle ore 05:00 alle ore 22:00;**

SI RAMMENTA CHE

- Ai sensi dell'art. 41 comma 2 del DPCM del 2 marzo 2021 (misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa) ***“È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.”***
- Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n°10 del 21 marzo 2021 “ ***È disposta la chiusura al pubblico - salvo che nella fascia oraria 7:30/8:30 - dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l'accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.”***
- ***In riferimento alle norme interpretative della legislazione corrente, c.d. FAQ, riguardo agli spostamenti nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 di cui si riporta il testo “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La***

*persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro" **si consiglia vivamente, data la situazione epidemiologica locale, di limitare gli spostamenti solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute e di estrema necessità. È fatto divieto assoluto di fare assembramenti e ricongiunzioni familiari anche conviviali, in luoghi pubblici o privati, che contravvengano la norma sopra citata.***

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- All'Unità di Crisi della Regione Campania;
- All'Asl di Benevento;
- Alla Prefettura di Benevento;
- Alla Questura di Benevento;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Pietrelcina;
- Alla Polizia Municipale;
- All'albo pretorio on line per la generale conoscenza;
- Alle attività commerciali insistenti sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. nei termini di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, il 01 aprile 2021

Il Sindaco

Mauro De Ieso

